

Assegnazione di un contributo all'Ente proprietario della Scuola dell'infanzia di Borgo Valsugana

Lavori di realizzazione di cappotto termico della parte di edificio adibita a scuola materna

Determinazione n. 140 del 10/12/2018

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. Assegnazione di un contributo di euro 78.064,31 all'Ente proprietario della Scuola dell'infanzia di Borgo Valsugana per i lavori di realizzazione di cappotto termico della parte di edificio adibita a scuola materna contraddistinta dalla p.ed. 1924, C.C. Borgo Valsugana.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 145/2018-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 140 DI DATA 10 Dicembre 2018

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

OGGETTO:

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. Assegnazione di un contributo di euro 78.064,31 all'Ente proprietario della Scuola dell'infanzia di Borgo Valsugana per i lavori di realizzazione di cappotto termico della parte di edificio adibita a scuola materna contraddistinta dalla p.ed. 1924, C.C. Borgo Valsugana.

RIFERIMENTO : 2018-S167-00191

Pag 1 di 8

Num. prog. 1 di 8

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", che prevede, in particolare all'articolo 106, comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, demandandone l'attuazione ad apposito regolamento;
- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015, come modificata con atto n. 459 di data 23 marzo 2018, recante le direttive per la concessione dei contributi in tema di edilizia scolastica;
- visto l'elenco degli interventi di edilizia scolastica ammessi a contribuzione provinciale per l'anno 2018, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 45 di data 16 maggio 2018, come modificata con determinazione n. 56 di data 15 giugno 2018, ed aggiornato una prima volta con determinazione n. 66 di data 05 luglio 2018;
- visto che con deliberazione n. 1502 di data 10 agosto 2018 la Giunta provinciale ha approvato le ulteriori modifiche della deliberazione n. 628 di data 20 aprile 2015, ed in particolare l'aumento della percentuale di contribuzione dall'80 al 90% della spesa ammessa per tutte le tipologie di interventi e disposto che tali modifiche siano applicate anche alle domande già presentate e incluse nell'elenco degli interventi ammessi a contribuzione provinciale per l'anno 2018;
- considerato che, in relazione alle maggiori risorse finanziarie disponibili, con la determinazione del

Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 86 del 06 settembre 2018 è stato possibile integrare, per l'aumento della percentuale di contribuzione dall'80 al 90%, l'importo già ammesso a contributo delle prime tre domande e ammettere a contribuzione i successivi 24 interventi posti in graduatoria, aggiornando per la seconda volta l'elenco degli interventi di edilizia scolastica ammessi a contribuzione provinciale per l'anno 2018;

- visto che la determinazione sopraccitata ha stabilito l'ammissione per l'intervento in oggetto per un importo di euro 78.064,31, pari al 90% della spesa ammessa di euro 86.738,12, ed ha fissato il giorno del 15 ottobre 2018 quale termine per la presentazione della documentazione necessaria alla concessione del contributo;

- vista la documentazione prodotta nei termini dal legale rappresentante dell'Ente proprietario della Scuola dell'infanzia di Borgo Valsugana in data 15 ottobre 2018 con prot. n. 599768, da cui si evince una spesa complessiva prevista di euro 86.742,64;

- considerato che l'art. 5 comma 9 dell'allegato alla delibera sui criteri stabilisce che gli importi ammessi a contributo hanno carattere definitivo;

- considerato che, alla luce dell'esame tecnico esperito in data 05 novembre 2018, il valore dell'opera dal punto di vista economico è ritenuto meritevole di approvazione per l'importo già ammesso di euro 86.738,12;

RIFERIMENTO : 2018-S167-00191

Pag 2 di 8

Num. prog. 2 di 8

- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo e innovazione del sistema scolastico e formativo n. 49 di data 09 agosto 2010 che ha confermato il vincolo venticinquennale di destinazione ad uso scolastico della parte di immobile oggetto dei lavori, individuata sulla p.ed.

1924, P.T. 56, C.C. Borgo Valsugana, già istituito con determinazione n. 35 di data 09 giugno 2003 del Dirigente del Servizio Istruzione e assistenza scolastica;

- vista la richiesta prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_0064422_20181107 effettuata ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice antimafia) e s.m.i. nei confronti dei soggetti previsti e considerato che l'art. 88, commi 4 e 4-bis, della normativa stabilisce che decorso il termine ivi previsto le Amministrazioni procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89, fermo restando che i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva;

- vista l'autocertificazione di cui al sopraccitato art. 89 pervenuta in data 10 dicembre 2018 con prot. n. 746367, con la quale i legali rappresentanti dell'Ente proprietario della Scuola dell'infanzia di Borgo Valsugana dichiarano che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 e dato atto quindi che la concessione del contributo di cui al presente provvedimento è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi del citato art. 88, comma 4-bis del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, potendo essere revocata in caso di esito sfavorevole della verifica antimafia in corso;

- dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo a campione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 23 dicembre 2010, n. 2960 e s.m.i., e che pertanto i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento e che in caso di smarrimento è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentono di procedere in ogni modo alle verifiche di competenza;

- dato altresì atto che prima dell'effettuazione dei controlli di cui al precedente paragrafo, qualora il beneficiario rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime;

- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 507 di data 08 aprile 2016 con la quale sono stati fissati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle strutture competenti per l'istruttoria dei medesimi, ai sensi degli articoli 3, comma 2 bis e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la quale stabilisce per la concessione del contributo di cui trattasi il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della documentazione necessaria;

- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

- vista la deliberazione n. 706 di data 27 aprile 2018 con la quale la Giunta provinciale, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020, ed in particolare le disposizioni dell'art. 37, Sezione RIFERIMENTO :

2018-S167-00191

Pag 3 di 8

Num. prog. 3 di 8

VI, Capo VI, Parte Prima, e dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e l'allegato contabile n. 4/2;

- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d e t e r m i n a 1. di concedere il contributo all'Ente proprietario della Scuola dell'infanzia di Borgo Valsugana,

codice fiscale 81000710228, per i lavori di realizzazione di cappotto termico della parte di edificio adibita a scuola materna contraddistinta dalla p.ed. 1924, C.C. Borgo Valsugana, per un importo di euro 78.064,31, pari al 90% della spesa ammessa di euro 86.738,12;

2. di impegnare l'importo di euro 78.064,31 sul capitolo 251050 nel modo seguente:

• euro 7.806,43 a carico dell'esercizio finanziario 2018, relativi alla prenotazione fondi n.

2013208 pos. 1 di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 45 del 16 maggio 2018 e s.m.;

• euro 70.257,88 a carico dell'esercizio finanziario 2019 "fondo pluriennale vincolato 2018", relativi alla prenotazione fondi n. 2013528 di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 86 del 06 settembre 2018;

e di dare atto che l'esigibilità della spesa, coerente con l'imputazione della stessa, è prevista nel 2018 e nel 2019 come sopra indicato;

3. di dare atto che il contributo è concesso sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, potendo essere revocato in caso di esito sfavorevole della verifica antimafia in corso;

4. di autorizzare la liquidazione del contributo nel seguente modo, nei limiti dell'impegno assunto con il presente provvedimento e della disponibilità di cassa:

a) il primo acconto del 10% del contributo, pari a euro 7.806,43, su presentazione:

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del beneficiario del contributo provinciale, attestante la data di effettivo inizio dei lavori;

oppure,

- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del primo acconto del contributo, con allegata la certificazione di inizio dei lavori, a firma del direttore dei lavori;

b) il secondo acconto del 25% del contributo, pari a euro 19.516,08, su presentazione:

RIFERIMENTO : 2018-S167-00191

Pag 4 di 8

Num. prog. 4 di 8

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;

oppure,

- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del secondo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;

c) il terzo acconto del 25% del contributo, pari a euro 19.516,08, su presentazione:

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo; oppure,
- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del terzo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo;

d) il quarto acconto del 30% del contributo, pari a euro 23.419,29, su presentazione della seguente documentazione:

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante la data di ultimazione dei lavori previsti in progetto e finanziati;

oppure,

- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del quarto acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta ultimazione dei lavori;

e) il saldo del contributo, pari a euro 7.806,43, secondo una delle seguenti modalità:

1. dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, da parte della struttura provinciale competente, che redige apposito verbale.

In questo caso il beneficiario dovrà presentare al Servizio competente la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo, e provvede all'invio degli atti di contabilità finale (contabilità a consuntivo, ove necessaria, redatta sulla base delle quantità effettivamente eseguite, fatture o documenti di spesa, quietanze di pagamento, comprese quelle relative alle spese tecniche, almeno per un importo pari alla spesa ammessa, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere a firma del direttore dei lavori, ecc.);

oppure,

2. su presentazione della perizia asseverata di un professionista abilitato concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere ed il rendiconto della spesa RIFERIMENTO : 2018-S167-00191
Pag 5 di 8

Num. prog. 5 di 8

completamente sostenuta e regolarmente quietanzata. In questo caso il beneficiario dovrà presentare al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo;

oppure,

3. per opere oggetto di agevolazione di importo complessivo inferiore od uguale ad euro 155.000,00 su presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal beneficiario, concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa finale complessivamente sostenuta e regolarmente quietanzata.

Nel caso l'opera in questione venga realizzata con il concorso di operatori del volontariato si applicano, ai fini della rendicontazione delle opere, le particolari disposizioni previste dall'art. 10

comma 2 secondo capoverso della delibera di Giunta sui criteri n. 628 del 20 aprile 2015 e s.m.;

5. di fissare il termine per la rendicontazione della spesa in mesi 24 a decorrere dalla data del presente provvedimento;

6. di dare atto che la delibera sui criteri prevede che il beneficiario possa chiedere una sola proroga per ogni singolo termine di avvio e di rendicontazione dell'intervento anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1

anno per ciascun termine. In caso di inosservanza dei predetti termini si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 12 della deliberazione della Giunta provinciale sui criteri n.

628 di data 20 aprile 2015 e s.m.;

7. di istituire un nuovo vincolo quindicennale di destinazione ad uso scolastico sull'immobile oggetto dei lavori contraddistinto dalla p.ed. 1924, P.T. 56, C.C. Borgo Valsugana, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015 e s.m.;

8. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-

27/Leg., le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo a campione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 23

dicembre 2010, n. 2960 e s.m.i., e che pertanto i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento e che in caso di smarrimento è fatto obbligo all'interessato di comunicarlo tempestivamente, nonché di evidenziare gli elementi che consentono di procedere in ogni modo alle verifiche di competenza;

9. di dare atto che prima dell'effettuazione dei controlli di cui al precedente punto 8), qualora il beneficiario rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime;

10. di dare atto che, in attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e della delibera n. 507 del 08 aprile 2016, con la data del presente provvedimento termina il procedimento amministrativo concernente la concessione del contributo di cui trattasi e che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado;

RIFERIMENTO : 2018-S167-00191

Pag 6 di 8

Num. prog. 6 di 8

11. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;

12. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione al destinatario tramite lettera;

13. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2018-S167-00191

Pag 7 di 8 MP - KB

Num. prog. 7 di 8

Non sono presenti allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2018-S167-00191

Pag 8 di 8

Num. prog. 8 di 8